

CONTENZIOSO

Notifica della cartella via PEC: problemi di legittimità

di **Francesco Pizzuto**

L'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 prevede, a partire dal 1° giugno 2016, l'obbligo della notifica della **cartella di pagamento** esclusivamente via **PEC** alle ditte individuali, ai professionisti e alle società. L'indirizzo PEC deve essere comunicato dal contribuente alla Camera di Commercio o al proprio Albo professionale e viene trasmesso al sito *web* nazionale **INI-PEC**. L'archivio di tutti gli indirizzi di posta sono quindi pubblicati sul questo sito, a cui Equitalia può accedere in forma massiva.

Come noto, il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una **ricevuta** (telematica) di avvenuta consegna della comunicazione. La ricevuta di consegna del certificatore della PEC, inviata all'indirizzo del destinatario, ha lo stesso **valore legale** della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r., **indipendentemente** dall'effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario.

Si **presume** quindi che il destinatario sia sempre "reperibile" e in possesso di un *computer* (o di un altro dispositivo) e abbia sempre accesso a *internet*, in modo da poter entrare alla propria casella di posta certificata. Tale presunzione, tuttavia, è **priva** di **logica** e certamente non applicabile a tutti i contribuenti.

In caso di indirizzo del destinatario **errato**, **inattivo** o casella di posta **saturo** l'invio telematico della cartella sarà effettuato alla Camera di Commercio territorialmente competente che provvederà con raccomandata a.r. ad informare il contribuente dell'avvenuto deposito.

Per tutti gli altri contribuenti - persone fisiche, enti commerciali e non, associazioni - la notifica continuerà ad esistere nel **modo tradizionale**: raccomandata a.r., messi notificatori, ufficiale giudiziario e, in caso di irreperibilità del destinatario, attivazione di una procedura, molto garantista, nel rispetto del diritto di conoscenza legale degli atti impositori.

La **disparità di trattamento** tra i destinatari della notifica è evidente e viola diversi articoli della Costituzione: da un lato (per la notifica via PEC), vi è una presunzione giuridica di conoscenza della cartella di pagamento, indipendentemente dalla prova fisica di ricezione, mentre, dall'altro, sono previste forme di notifica molto rigorose.

Tuttavia, le **prime sentenze** sull'argomento PEC - n. 611 del 26/02/2016 CTP di Lecce e n. 1817 del 12/05/2016 CTP di Napoli - hanno dichiarato la **nullità** della notifica per **altri motivi**, e precisamente perché:

- non viene notificato l'**originale** della cartella, bensì solo una copia informatica priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale;
- non è provata l'**effettiva** consegna al destinatario, ma solo la disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente;
- non è provata la **data** della **ricezione** oltreché dell'avvenuta conoscenza giuridica del documento.

Si evidenzia che la copia informatica (la c.d. scansione) è stata esplicitamente **abrogata** dalla legge istitutiva della notifica via PEC delle cartelle.

Infatti, l'articolo 38, comma 4, lett. b), della L. 122/2010 ha aggiunto al comma 2 all'articolo 26 D.P.R. 602/1973, dopo la previsione che la cartella può essere notificata all'indirizzo PEC, la frase: *"Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile"*, che a sua volta prescrive: *"Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa **estrazione** di copia informatica del documento cartaceo"*.

Il che vuol dire che la copia cartacea della cartella di pagamento non può più essere notificata ed in sua vece può essere notificato solo il **documento informatico** della cartella medesima. Il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione è il **pdf**.

L'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 definisce il "documento informatico" come: *"Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice"*.

Il successivo comma 1-bis prevede inoltre che *"L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è **liberamente valutabile in giudizio** ... fermo restando quanto disposto dal comma 2"*. Quest'ultimo comma dà piena sostanza legale al cartaceo contenuto nel documento informatico con la identificazione anche del sottoscrittore. Esso prevede che: *"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile"*.

In conclusione, **la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informativo allegato alla PEC sottoscritto digitalmente e cioè avere un'estensione del file in .p7m**.

Pertanto, il solo allegato in **formato .pdf** alla posta certificata **non è valido** e di conseguenza rende illegittima l'intera cartella di pagamento allegata alla PEC appunto con tale formato.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ▶▶
CON LUIGI FERRAJOLI
Milano dal 21 ottobre